



## **Delibera della Giunta Regionale n. 275 del 14/06/2016**

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 297/94 - CALENDARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2016/2017.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a) il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche approva il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" ed in particolare all'art. 74, comma 3, prescrive che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;
- b) l'art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede, tra le competenze regionali, le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;
- c) il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'art. 5, co. 2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l'altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;

**RICHIAMATI**

- a) la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- b) la competenza statale in relazione alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
- c) la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7 bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;
- d) l'articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;

**CONSIDERATO** necessario determinare il calendario dell'attività scolastica, al fine di consentire alle Istituzioni Scolastiche la programmazione dell'Offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo, altresì, la dovuta attenzione all'organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;

**DATO ATTO** della riunione del giorno 03/06/2016 con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le Organizzazioni Sindacali di categoria nell'ambito della quale, dopo approfondito esame, è stata condivisa la proposta di cui al presente provvedimento;

**PRESO ATTO** delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

## RITENUTO

a) di poter, pertanto, prevedere che:

- per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio il giorno **15 settembre 2016** e terminino il giorno **9 giugno 2017**, per un totale previsto di n. **202** giorni di lezione, ovvero di n. **201** giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il **30 giugno 2017**;
- sono sospese le attività didattiche il 31 ottobre 2016, ponte di tutti i Santi;
- il 2 novembre 2016 giorno della commemorazione dei defunti;
- le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2016 e dal 2 al 5 gennaio 2017;
- sono sospese le attività didattiche il 7 gennaio 2017, ponte dell'Epifania;
- le vacanze pasquali si svolgono dal 13 al 18 aprile 2017;
- sono, inoltre, sospese le attività didattiche i giorni 6 e 7 marzo 2017, lunedì e martedì di Carnevale;

b) di confermare le celebrazioni nei giorni:

- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
- 19 marzo - "festa della legalità" istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell'impegno e della memoria.

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;

c) di dover richiamare che:

- le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente;
- le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- nel periodo successivo al 10 giugno 2017 e sino al 30 giugno 2017, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
- le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni – in particolare:
  - per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora

l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di **tre giorni** annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;

- per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione;

**PROPONE** e la Giunta in conformità

### **DELIBERA**

**1.** di approvare il calendario scolastico 2016/2017 di cui all'allegato, determinato come segue:

**1.1** di prendere atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

**1.2** di stabilire che per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio il giorno **15 settembre 2016** e terminino il giorno **9 giugno 2017**, per un totale previsto di n. **202** giorni di lezione, ovvero di n. **201** giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il **30 giugno 2017**;

**1.3** di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

- il 31 ottobre 2016, ponte di tutti i Santi;
- Il 2 novembre 2016 giorno della commemorazione dei defunti;
- il 7 gennaio 2017 ponte dell'Epifania;
- dal 23 al 31 dicembre 2016 e dal 2 al 5 gennaio 2017, vacanze natalizie;
- dal 13 al 18 aprile 2017, vacanze pasquali;
- il 6 ed il 7 marzo 2017, lunedì e martedì di Carnevale;

**2.** di confermare le celebrazioni nei giorni:

- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del

popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;

- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
- 19 marzo - "festa della legalità" istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell'impegno e della memoria.

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;

3. che le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente;
4. le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
5. che nel periodo successivo al 10 giugno 2017 e sino al 30 giugno 2017, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
6. che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni – in particolare:
  - per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di **tre giorni** annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione alla UOD Istruzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili. Detta comunicazione va inviata anche all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Ambito territorialmente competente;
7. La Regione potrà emanare, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.
8. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione Campania – UOD Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via e-mail all'indirizzo [dirittoallostudio@regione.campania.it](mailto:dirittoallostudio@regione.campania.it), all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;

9. di dare incarico alla UOD 02 Istruzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili di comunicare tempestivamente il calendario deliberato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per l'esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane;
10. di inviare il presente provvedimento al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla UOD Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it).